

(Mod.Reg.t.r.s.u.)

COMUNE DI POGGIARDO

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA
E
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 71 DEL 29 SETTEMBRE 1995

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 27 AGOSTO 2012

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI	pag. 5
Art. 1 - Oggetto del regolamento - Principi generali	" 5
Art. 2 - Definizioni	" 6
Art. 3 - Classificazione dei rifiuti	" 7
Art. 4 - Attività di competenza del Comune	" 10
Art. 5 - Divieti ed obblighi	" 10
Art. 6 - Tutela igienico-sanitaria del servizio-rinvio	" 11
 TITOLO II - RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI	 " 11
Art. 7 - Definizione	" 11
Art. 8 - Delimitazione dei perimetri di raccolta	" 11
Art. 9 - Conferimento	" 12
Art.10 - Raccolta	" 13
Art.11 - Divieto di accesso alla proprietà privata	" 14
Art.12 - Trasporto	" 14
Art.13 - Trattamento	" 15
Art.14 - Recupero di materiale da destinare al riciclo e alla produzione di energia	" 15
Art.15 - Distanze e capacità dei contenitori	" 15
Art.16 - Frequenze e modalità di lavaggio e disinfezione	" 15
Art.17 - Oggetto della raccolta differenziata	" 16
Art.18 - Raccolta differenziata di vetro, plastica e metalli	" 16
Art.19 - Raccolta differenziata della carta	" 17
Art.20 - Raccolta differenziata dei materiali organici fermentescibili	" 18
Art.21 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi	" 18
Art.22 - Informazione agli utenti	" 19
Art.23 - Rapporti con i Consorzi Nazionali Obbligatori	" 20
Art.24 - Associazioni di volontariato e ambientaliste	" 20
Art.25 - Norma transitoria	" 21
 TITOLO III - RIFIUTI URBANI ESTERNI	 " 21
Art.26 - Definizione	" 21
Art.27 - Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni	" 21
Art.28 - Modalità di espletamento del servizio	" 21
Art.29 - Cestini stradali	" 22
Art.30 - Spazzamento delle foglie	" 23
Art.31 - Pulizia delle aree private	" 23

Art.32 - Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche	pag. 23
Art.33 - Sgombero della neve	" 24
Art.34 - Espurgo dei pozzetti stradali	" 25
Art.35 - Aree di sosta per nomadi	" 25
Art.36 - Altri servizi di pulizia	" 25
Art.37 - Asporto degli scarichi abusivi	" 26
TITOLO IV - ALTRI TIPI DI RIFIUTI	" 26
Art.38 - Rifiuti cimiteriali	" 26
Art.39 - Rifiuti speciali	" 26
Art.40 - Veicoli a motore, rimorchi e simili	" 27
Art.41 - Rifiuti tossici e nocivi	" 27
TITOLO V - APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	" 27
Art.42 - Zone di applicazione	" 27
Art.43 - Presupposto della tassa	" 28
Art.44 - Esclusioni	" 28
Art.45 - Soggetti passivi	" 30
Art.46 - Condominio, multiproprietà, centri commerciali	" 30
Art.47 - Inizio e cessazione dell'occupazione e detenzione	" 31
Art.48 - Locali ed aree tassabili	" 32
Art.49 - Deduzioni	" 33
Art.50 - Commisurazione delle tariffe	" 33
Art.51 - Tariffe per particolari condizioni d'uso	" 33
Art.52 - Classificazione delle superfici tassabili	" 34
Art.53 - Tariffe	" 34
Art.54 - Esenzioni	" 35
Art.55 - Riduzione della tassazione per interruzione temporanea e per carenze organiche del servizio	" 36
Art.56 - Copertura delle esenzioni	" 37
Art.57 - Tassa giornaliera di smaltimento	" 37
Art.58 - Lotta all'evasione	" 38
Art.59 - Gettito del tributo	" 39
Art.60 - Denunce	" 39
Art.61 - Accertamento	" 40
Art.62 - Riscossione	" 41
Art.63 - Controllo dei dati	" 41
Art.64 - Accesso agli immobili	" 42
Art.65 - Accertamento per presunzione semplice	" 42
Art.66 - Funzionario responsabile	" 42
Art.67 - Rimborsi	" 42

TITOLO VI - CONTENZIOSO - SANZIONI	Pag. 43
Art.68 - Contenzioso	" 43
Art.69 - Sanzioni	" 43
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI	" 44
Art.70 - Norme abrogate	" 44
Art.71 - Pubblicità del regolamento e degli atti	" 44
Art.72 - Entrata in vigore	" 44
Art.73 - Norme transitorie	" 45
Art.74 - Casi non previsti dal presente regolamento	" 45
Art.75 - Variazioni del regolamento	" 45
NOTE	" 46

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento ha per oggetto:

- a) la disciplina del servizio di nettezza urbana;
- b) la disciplina della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

così come previsto:

- a) dall'art. 8, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) dall'art. 9-quater del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;
- c) dal D.M. 25 settembre 1991 (G.U. n. 136 del 12/6/1991);
- d) dal Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
- e) dall'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
- f) dall'art. 12 della Legge Regionale 3 ottobre 1986, n.30;
- g) dagli artt. 5,6,7,8,12 e 14 della Legge Regionale 13 marzo 1993, n. 17.

2. Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia;
- f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

- c) alle carogne ed ai rifiuti agricoli limitatamente a materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615 e relativi regolamenti di esecuzione e leggi successive;
- f) agli esplosivi.

4. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- a) "RIFIUTO": qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono;
- b) "FRAZIONE UMIDA": i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani, quali quelli provenienti da utenze collettive, mense, giardini, centri di ristorazione, industrie agro-alimentari e simili;
- c) "FRAZIONE SECCA": i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi, di norma, rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie;
- d) "FRAZIONI RECUPERABILI": frazioni di rifiuti che per le loro caratteristiche quali-quantitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;
- e) "SMALTIMENTO": il complesso delle attività definite ai punti seguenti da f) a s);
- f) "CONFERIMENTO": l'attività con la quale i rifiuti vengono temporaneamente accumulati presso il produttore e successivamente consegnati al servizio di raccolta;
- g) "RACCOLTA": le operazioni di prelievo e di trasporto dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
- h) "RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI": il conferimento e la raccolta separata di frazioni degli stessi;
- i) "SPAZZAMENTO": le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade o sulle aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- l) "STOCCAGGIO PROVVISORIO": l'accumulo temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento;

- m) "CERNITA": le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione e recupero degli stessi;
- n) "TRASPORTO": le operazioni di trasferimento dei rifiuti da un'attrezzatura od impianto al luogo di trattamento;
- o) "TRATTAMENTO INTERMEDIO": le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclaggio, l'innocuizzazione;
- p) "TRATTAMENTO FINALE": il deposito dei rifiuti in impianti conformi alle norme;
- q) "RICICLAGGIO": le operazioni che consentono di impiegare una risorsa rifiuto nello stesso ciclo produttivo che l'ha generata (ad esempio carta da macero per la produzione di nuova carta);
- r) "RIUTILIZZAZIONE": l'impiego di una risorsa-rifiuto recuperata in cicli produttivi diversi da quelli di origine (ad esempio carta da macero per pannelli isolanti);
- s) "REIMPIEGO": le operazioni che consentono ad un certo prodotto di essere utilizzato nuovamente tal quale (ad esempio contenitori di vetro a rendere).

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati in:

- a) Urbani;
- b) Speciali assimilati agli urbani;
- c) Speciali, tossici e nocivi.

a - URBANI

I rifiuti urbani a loro volta comprendono:

a.1 - Rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni e da altri insediamenti civili in genere, ivi inclusi i locali destinati ad uso abitativo nei fondi agricoli, nonché quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.). Tali rifiuti si definiscono ordinari qualora non presentino particolari caratteristiche.

a.2 - Rifiuti interni ingombranti, quali:

- beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili);
- imballaggi, cartoni, cassette in legno e simili;

- materiali di risulta della potatura di piante e della pulizia di giardini, cortili e simili.

a.3 - Rifiuti esterni, cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed are pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi e dei fossi.

a.4 - Rifiuti pericolosi (solitamente interni non ingombranti) compresi al paragrafo 1.3 della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, vale a dire:

- pile e batterie,
- prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F",
- prodotti farmaceutici.

b - SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

b.1 - Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n.1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonchè gli accessori per l'informatica. (1)

b.2 **(abrogato con deliberazione del C.C. n. 139 del 23/12/1996)**

b.3 **(abrogato con deliberazione del C.C. n. 139 del 23/12/1996)**

b.2 - Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private indicati nell'allegato 1 del Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25 maggio 1989. (2)

c - SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI

c.1 - I rifiuti speciali comprendono:

- I rifiuti derivanti da attività industriali;

- I rifiuti derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani, inclusi quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in legge 29/10/1987, n. 441, e con esclusione delle carogne e delle materie fecali ed altre sostanze utilizzabili nell'attività agricola. Sono, altresì, esclusi, in quanto considerati rifiuti urbani interni, i residui dei locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i quali restano classificati ad ogni effetto di legge rifiuti urbani interni, ai sensi dell'art.8, comma 2, del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni in legge 27 gennaio 1989, n. 201;
 - I rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini non assimilabili a quelli urbani, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 833 del 1978 sul servizio sanitario nazionale, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 della stessa legge 833/78: ospedali generali, policlinici e cliniche, ospedali specialistici, cliniche generiche, centri specialistici (dialisi, tossicodipendenza, ecc.), case di cura, ambulatori, centri medici didattici, obitori, laboratori, studi medici specialistici (radiologia, ortopedia, ecc.), presidi di medicina veterinaria;
 - I rifiuti inerti da smaltire in particolare tipo di discarica:
 - a) sfridi di materiale da costruzione,
 - b) materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi,
 - c) materiali ceramici cotti,
 - d) vetri di tutti i tipi,
 - e) rocce e materiali litoidi da costruzione;
 - I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti i quali sottostanno ai criteri di cui all'art. 15 del D.P.R. 915/82;
 - I rifiuti dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti;
- c.2 - I rifiuti tossici e nocivi sono tutti quelli che contengono o sono contaminati, in quantità e/o in concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/82 che abbiano i requisiti fissati al punto 1.2 della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto, inclusi i policlorodifenili e i policlorotrifenili e loro miscele.

ART. 4 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE

1. Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani.
2. Compete, altresì, al Comune lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani.
3. Allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione, ai sensi dell'art. 6, lett. d) del D.P.R. 915/82, o mediante conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
4. Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 915/82 il Comune può provvedere alla esecuzione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani in una delle tre forme sottospecificate:
 - a) in economia, ossia direttamente;
 - b) a mezzo di azienda speciale;
 - c) in concessione a enti o imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell'art. 6, lett. d) dello stesso decreto.

ART. 5 - DIVIETI ED OBBLIGHI

1. E' assolutamente vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
2. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, le gronde lagunari, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.
3. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorchè sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita.
5. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

ART. 6 - TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO - RINVIO

1. Le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di raccolta di cui al successivo art. 8 (art. 8, comma 2, lett. a), del D.P.R. 915/82), sono oggetto di apposito regolamento.
2. Con lo stesso regolamento sono stabilite le norme atte a garantire, ove necessario, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

**TITOLO II
RIFIUTI URBANI INTERNI
ED
ASSIMILATI**

ART. 7 - DEFINIZIONE

1. Il presente Titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani interni di cui ai punti a.1 e a.2 del precedente art. 3 e di quelli assimilati di cui al punto b del medesimo articolo.

ART. 8 - DELIMITAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è assicurato per tutto il territorio comunale, senza alcuna limitazione. *(comma così sostituito con deliberazione del C.C. n. 42 del 30/12/2008)*

2. *(abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/12/2008)*
3. *(abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/12/2008)*

ART. 9 - CONFERIMENTO

1. I rifiuti urbani interni ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore, ad osservare le norme di seguito, relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

2. E' fatto divieto assoluto di conferire rifiuti sciolti e/o in condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo e nelle relative ordinanze sindacali.

3. Il conferimento dei rifiuti urbani interni non ingombranti e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani deve avvenire esclusivamente mediante i contenitori, ed eventualmente, negli orari stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

4. Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

- i rifiuti urbani pericolosi,
- i rifiuti ingombranti,
- i rifiuti tossici e nocivi,
- i rifiuti speciali non assimilati (fra cui: rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.),
- sostanze liquide,
- materiali accesi,
- materiali (metallici e non) che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.
- I rifiuti di origine animale, per i quali si fa riferimento al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (regolamento di polizia veterinaria), al D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 506 e al D.M. 26/3/1994 **(capoverso aggiunto con deliberazione del C.C. n. 139 del 23/12/1996)**

5. Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume, ovvero gli imballaggi stessi debbono essere depositati accanto al cassonetto. Gli utenti eviteranno di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti e simili per impedirne la dispersione. Gli utenti devono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso, oppure immetterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

6. Qualora la raccolta sia effettuata mediante bidoni, dovranno essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti ed inoltre qualora il prelievo avvenga sul marciapiede, questi dovranno essere esposti soltanto durante gli orari fissati con apposita ordinanza sindacale.

7. Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente gli oggetti taglienti o acuminati, gli aghi, ecc. prima della loro introduzione nei sacchetti. Qualora il prelievo avvenga sul marciapiede, i sacchetti dovranno essere esposti soltanto durante gli orari fissati con apposita ordinanza sindacale.

8. Di norma i rifiuti ingombranti di cui al punto a.2 dell'art. 3 del presente regolamento non saranno conferiti mediante i normali sistemi di raccolta, nè abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale, il conferimento e l'asportazione avranno luogo gratuitamente secondo le modalità indicate mediante apposita ordinanza sindacale, anche su richiesta dell'utente che, comunque, dovrà esporli a piè di fabbricato e presso gli ingressi nei momenti stabiliti. Eccezionalmente, se previsto dalle ordinanze sindacali, il conferimento dei rifiuti ingombranti potrà avvenire insieme a quello dei rifiuti urbani ordinari.

9. I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di conferimento separato con le modalità stabilite dal successivo art. 21.

ART. 10 - RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuato dal Comune in una delle tre forme specificate al comma 4, art. 4 del presente regolamento entro il perimetro delimitato dal comma 1, art. 8.

2. All'interno del perimetro di cui al comma 1 l'utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni alcune.

3. La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio vengono stabilite con ordinanza del sindaco in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del presente regolamento.

4. I rifiuti urbani od assimilati prodotti all'esterno del perimetro di raccolta devono essere conferiti dai produttori al servizio pubblico di nettezza urbana mediante il deposito dei rifiuti stessi nei contenitori vicini.

ART.11 - DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETA' PRIVATA

1. E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, in quanto il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.

2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.

3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da bollo; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

ART. 12 - TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi generali dell'art. 1 del presente regolamento.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, ferma in seconda posizione, ecc.)

ART. 13 - TRATTAMENTO

1. Il trattamento dei rifiuti di cui al presente Titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti.

ART. 14 - RECUPERO DI MATERIALI DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA

1. Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:

- a) l'incoraggiamento di iniziative di Enti e di privati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento e discarica sul suolo e nel suolo, dei rifiuti di qualsiasi provenienza;
- b) l'eventuale installazione di recipienti per consentire agli utenti del servizio una prima cernita (vetro, carta, ferrami e metalli in genere) dei rifiuti.

ART. 15 - DISTANZE E CAPACITA' DEI CONTENITORI

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati ad una distanza massima di ml 300 dall'immobile soggetto a tassazione e devono avere una capacità di lt. 15/persona/giorno.

2. La distanza si misura seguendo il percorso pedonale più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.

ART. 16 - FREQUENZE E MODALITA' DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE

1. La frequenza e le modalità di lavaggio e di disinfezione dei contenitori trovano disciplina nell'apposito regolamento concernente la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti.

2. In assenza del regolamento di cui al comma 1 e fino alla sua adozione, la frequenza, le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori sarà disciplinata da apposita ordinanza sindacale.

ART. 17 - OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il servizio promuove e organizza la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ai sensi:

- a) dell'art. 9-quater, comma 1, del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 1988, n. 475;
- b) del Decreto del Ministro dell'Ambiente 29 maggio 1991;
- c) dell'art. 7 della Legge Regionale 13 agosto 1993, n. 17.

2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti:

- **vetro,**
- **carta,**
- **materiali metallici** (lattine, ferro e simili),
- **plastica,**
- **materiali organici fermentescibili**

3. Sono raccolti in modo differenziato, a mente dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 29 ottobre 1987, n. 441, i seguenti rifiuti urbani considerati pericolosi:

- **batterie e pile esauste,**
- **prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F,**
- **prodotti farmaceutici.**

4. I rifiuti di cui al precedente comma non possono essere conferiti nei contenitori dei rifiuti urbani interni; quelli indicati nel comma 2 non possono più essere conferiti nei contenitori predetti man mano che sia attivata la specifica raccolta differenziata.

ART.18 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO, PLASTICA E METALLI

1. I rifiuti in vetro, plastica e metallo devono essere conferiti in appositi contenitori forniti dal Servizio. Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa e della quantità media di rifiuti prodotta, e di regola sono allocati nella stessa area in cui insistono i contenitori per rifiuti urbani interni.

2. Per la raccolta differenziata possono adoperarsi: contenitori in vetroresina a forma di campana con sportello di svuotamento sul fondo; cassonetti; trespoli reggisacco; bidoni.

3. I contenitori di cui al comma precedente sono diversi per ognuno dei rifiuti indicati, ovvero un unico contenitore, nel caso in cui la discarica sia attrezzata alla cernita. In ogni caso, i contenitori devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi, in modo da agevolare il conferimento.

4. Di regola, uno o più contenitori indicati al comma 2 sono sistemati, a cura del Servizio, all'interno o all'esterno di scuole, supermercati, centri direzionali, ristoranti, stazioni e in genere di luoghi in cui si producono i rifiuti in questione in quantità ragguardevole.

5. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferiti, a cura degli utenti, evitando di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

6. La raccolta avviene almeno una volta ogni settimana e, comunque, quando gli operatori ecologici si avvedono che i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti.

7. I contenitori devono essere lavati e disinfettati almeno una volta al mese, usando le stesse modalità stabilite dal presente regolamento per i contenitori di rifiuti urbani interni.

ART. 19 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA

1. La carta di qualsiasi tipo è conferita dai produttori in appositi contenitori, di colore diverso rispetto a tutti gli altri, allocati, di regola, nella stessa area in cui sono gli altri contenitori.

2. Di norma, uno o più contenitori sono sistemati presso le scuole, gli stabili ospitanti uffici pubblici e/o privati, le industrie, i supermercati, i mercati pubblici, le società tipografiche ed editrici.

3. Gli utenti conferiscono nei contenitori qualsiasi tipo di carta, a condizione che non sia eccessivamente sporca o contaminata da sostanze organiche che imputridiscano. In ogni caso, la carta deve essere separata da qualsiasi altro materiale.

4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo precedente. I contenitori devono essere lavati almeno due volte l'anno.

ART. 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI ORGANICI FERMENTESCIBILI

1. Il servizio della raccolta differenziata della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti solidi urbani sarà assicurato, con gradualità, su tutto il territorio comunale.

2. I materiali organici fermentescibili devono essere conferiti in appositi contenitori (cassonetti o containers) sistemati in piazzole o aree apposite individuate presso le mense, i centri di ristorazione e, in genere, presso le utenze collettive, nonché presso i mercati, i giardini e le industrie agro-alimentari (oppure: tramite bidoni di almeno 60 litri, ritirati dagli addetti con consegna di altri bidoni opportunamente lavati e disinfettati).
cura dei produttori

3. I contenitori di cui al comma precedente devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte di animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi debbono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentescibili.

4. I contenitori devono essere lavati e disinfettati a cura del Servizio almeno una o due volte la settimana e due o tre volte la settimana nei periodi estivi.

5. Nei contenitori di cui al comma precedente possono essere conferiti, altresì, i rifiuti urbani interi ed esterni che siano organici fermentescibili.

6. La raccolta dei rifiuti di cui al presente articolo deve essere espletata due volte al giorno negli orari stabiliti da apposita ordinanza sindacale.

ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (Artt. 6 e 14 delle Legge Regionale 13 agosto 1993, n. 17)

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 29 ottobre 1987, n. 441, il Comune è tenuto ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi individuati come tali dalla normativa vigente nelle seguenti categorie:

- **pile e batterie esauste;**
- **prodotti farmaceutici;**
- **prodotti e relativi contenitori etichettati con "T" (tossici) E "F" (infiammabili).**

2. All'attività di raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di tali rifiuti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 del presente regolamento. La preselezione dei rifiuti urbani pericolosi viene effettuata mediante la individuazione di punti di conferimento e di raccolta differenziati secondo la tipologia del rifiuto ed in particolare:

- per le pile e le batterie esauste, presso gli operatori specializzati e le organizzazioni commerciali disponibili;
- per i prodotti farmaceutici, presso le farmacie e le strutture sanitarie pubbliche;
- per gli etichettati "T" ed "F", di norma, presso i grandi centri di commercializzazione degli stessi.

3. Il Comune provvede altresì ad attivare servizi di raccolta separata per i rifiuti costituiti da elettrodomestici, lampade e materiale elettrico ed elettronico.

4. Alle attività di trattamento e/o smaltimento finale dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti costituiti da elettrodomestici, lampade e materiale elettrico ed elettronico, di cui al presente articolo, si provvede mediante conferimento agli impianti di incenerimento realizzati in attuazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art.2 della Legge Regionale 13 agosto 1993, n. 17 o a quelli di stoccaggio o trattamento realizzati in attuazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.

5. Nelle more dell'attivazione degli impianti di cui al precedente comma, il Comune provvede allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di cui al presente articolo ovvero al conferimento degli stessi ad imprese specializzate autorizzate, ai fini della loro destinazione ad altri impianti autorizzati per lo smaltimento di tali rifiuti, ubicati sia nel territorio regionale che al di fuori dello stesso.

ART. 22 - INFORMAZIONE AGLI UTENTI

1. Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il competente servizio comunale informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sull:

- a) frazioni di rifiuti da raccogliere;
- b) modalità di conferimento;
- c) destinazioni delle singole frazioni raccolte;

- d) motivazioni della raccolta differenziata;
- e) esigenze di collaborazione dei cittadini.

2. I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti murali, locandine per negozi e mezzi pubblici, spot, inserzioni, ecc.; inoltre, dovrà essere indicato come e dove vanno depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare o da neutralizzare perchè pericolosi.

ART. 23 - RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI

1. Ai fini dello svolgimento di raccolta differenziata, i rapporti tra il Comune e i Consorzi Nazionali Obbligatori, istituiti ai sensi dell'art. 9-quater, comma 2, della legge 475/88, sono disciplinati dalla convenzione di cui all'art. 9-quater, comma 4 della legge citata.

2. Tale convenzione definirà, in particolare, i seguenti aspetti:

- a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
- b) la copertura degli oneri relativi;
- c) l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

ART. 24 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E AMBIENTALISTE

1. Le associazioni ambientaliste e di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.

2. L'associazione interessata dovrà presentare apposita istanza, in una con l'atto costitutivo, specificando il/le frazione/i di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere

3. Le associazioni di cui al precedente comma 1, possono, altresì, organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolar modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

4. La giunta comunale, su relazione dell'apposito servizio, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

ART. 25 - NORMA TRANSITORIA

1. La raccolta differenziata disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Titolo è introdotta gradualmente dalla data di esecutività del presente regolamento, sulla base di programmi annuali che prevedano:

- a) i materiali che si intende raccogliere in maniera separata;
- b) le zone in cui effettuare la raccolta differenziata;
- c) i costi di investimento e di gestione, in modo da iscrivere i relativi importi nel bilancio comunale;
- d) i possibili rientri economici derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti recuperati e/o le economie registrabili nella gestione dei rifiuti in generale.

TITOLO III RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 26 - DEFINIZIONE

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.

ART. 27 - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

1. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di suo pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrati all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni.

ART. 28 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;

e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.

2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con frequenza e modalità stabilite con apposita ordinanza sindacale.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

5. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie, stabilite con ordinanza sindacale, in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

6. Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi oppure in punti di stoccaggio provvisorio indicati dal Servizio.

ART. 29 - CESTINI STRADALI

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spezzamento stradale con periodicità stabilita da apposita ordinanza sindacale per ciascuna zona interessata.

3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

ART. 30 - SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento.
3. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento oppure conferito direttamente nei cassonetti, qualora sia di quantità limitata.

ART. 31 - PULIZIA DELLE AREE PRIVATE

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti dai rispettivi proprietari o conduttori.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza, intima agli interessati la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

ART. 32 - PULIZIA DEI LOCALI E DELLE AREE PUBBLICHE, COMPRESSE QUELLE ADIBITE A MERCATI, PUBBLICI ESERCIZI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti e scoperti, in qualsiasi area pubblica o privata di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività e conferire gli stessi rifiuti nei contenitori predisposti dal Servizio.
2. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente, sia tramite una convenzione col Servizio.
3. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico, devono provvedere alla pulizia delle aree e degli spazi stessi, installando anche, a proprie spese, adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del Servizio pubblico. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni. All'orario di chiusura degli esercizi di cui al presente comma, l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita.

4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti, ovvero dal Servizio tramite apposita convenzione.

5. Le persone che conducano cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute a provvedere immediatamente a rimuovere l'eventuale sporco causato dagli stessi.

6. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere ed il proprietario dei fabbricati stessi hanno l'obbligo di pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

7. In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni ed il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica o di uso pubblico dai rifiuti eventualmente formatisi. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata dal servizio che può rivalersi della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti.

ART. 33 - SGOMBERO DELLA NEVE

1. Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il Servizio provvede allo sgombero immediato della neve dalle strade carreggiabili e pedonali, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, quali: ospedali, scuole, uffici e servizi pubblici.

2. Il Servizio provvede, altresì, allo spargimento: di breccia di cloruri e/o di miscele crioidratiche, anche in assenza di nevicata, ove il suolo si rendesse sdrucchiolevole per la presenza di ghiaccio.

3. In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza e dall'imbocco delle caditoie e dei tombini, onde agevolare il deflusso delle acque di fusione; questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte della proprietà.

4. Ai residenti nelle abitazioni situate sotto il tetto degli edifici è fatto, inoltre, obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che si protendono nella pubblica via, costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

ART. 34 - ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI

1. Il Servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.

ART. 35 - AREE DI SOSTA PER NOMADI

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi, secondo la normativa vigente, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente regolamento e quelle emanate, con apposita ordinanza sindacale, per la regolamentazione di questo servizio.

ART. 35BIS - RACCOLTA SIRINGHE USATE (Articolo aggiunto con Delibera C.C. n. 139 del 23/12/1996)

1. Il servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe abbandonate nelle pubbliche vie ed in altri luoghi pubblici del territorio comunale.

2. La raccolta delle siringhe è effettuata tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature. In particolare, devono essere dotati di guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitore con chiusura ermetica.

3. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni per i rifiuti tossici e nocivi.

ART. 36 - ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

1. Il Servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti provvede, altresì:

- a) alla pulizia periodica delle fontane, fontanelle, nonché dei monumenti pubblici;
- b) al diserbamento periodico dei cigli delle strade, aiuole ed aree pubbliche, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno ed all'ambiente circostante;
- c) alla deaffissione dei manifesti abusivi e cancellazione delle scritte sui fabbricati pubblici e privati, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'attività abusiva;
- d) alla pulizia della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico o di parti dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
- e) all'innaffiammento delle strade.

ART. 37 - ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Servizio pubblico accerta direttamente o in collaborazione con il servizio di Polizia Municipale, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile, il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

2. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorchè sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientale, dispone, con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine, perchè questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il Servizio pubblico eseguirà, con urgenza, i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

TITOLO IV ALTRI TIPI DI RIFIUTI

ART. 38 - RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivanti dalla ordinaria attività cimiteriale sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare: i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

2. Il presente Regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti, quali i resti di ausiliari genere provenienti da esumazioni, per i quali si rimanda al punto 15 della Circolare del Ministero della Sanità 24/6/1993, n. 24 (Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285: Circolare applicativa). **(comma così sostituito con deliberazione del C.C. n.139 del 23/12/1996)**

ART. 39 - RIFIUTI SPECIALI

1. Ai sensi dell' art. 3, comma 3, del D.P.R. 915/82, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi nei seguenti modi:

a) procedere direttamente e previa autorizzazione regionale, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, fornendo le informazioni di cui all'art. 11, comma 2, del D.P.R. 915/82;

b) affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti medesimi.

ART. 40 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. Questo Comune, in relazione alla situazione locale, tenuto conto che il servizio sarebbe fortemente passivo o, comunque, non conveniente, non si avvale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli a motore, rimorchi e simili, come previsto dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

2. Le domande per l'eventuale rilascio di licenza per la realizzazione di centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, ferma restando la procedura propria della licenza prevista dal D.P.R. 915/82, art.15, comma 4, dovranno essere sottoposte all'istruttoria prevista dal Regolamento Edilizio.

ART. 41 - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

1. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché quelle particolari previste dallo speciale regolamento comunale per la tutela igienico-sanitaria per lo smaltimento dei rifiuti.

TITOLO V
APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 42 - ZONE DI APPLICAZIONE *(abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/12/2008)*

ART. 43 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA (comma 1, art. 62 del D. Lgs. n. 507/93)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, a esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni, diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o, comunque, reso in maniera continuativa ai sensi del precedente art. 42, commi 1 e 2. **(comma così sostituito dalla deliberazione del C.C. n. 10 del 23/2/1996)**

2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3. **(abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/12/2008)**

ART. 44 - ESCLUSIONI (commi 2, 3, 5 e 5-ter del D.Lgs. n. 507/93)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, nonchè per le circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili. Rientrano, ad esempio, nei casi di esclusione:

a) i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti;

- b) i locali non presidiati o con sporadica presenza dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso;
- c) i depositi di materiale in disuso o di uso straordinario o di cumuli di materiali alla rinfusa;
- d) le superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche;
- e) gli alloggi non allacciati ai servizi rete o non arredati;
- f) le superfici di cui, comunque, si dimostri il permanente stato di non utilizzo (ad esempio dimostrando che, pur essendo i locali allacciati ai servizi rete, non vi è stato alcun consumo);
- g) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
- h) i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;
- i) tutti i locali di altezza uguale o inferiore a mt. 1.50 nei quali non è possibile la permanenza.

2. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti Organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. Non sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorchè dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.

5. ***(comma abrogato con deliberazione del C.C. n. 10 del 23/2/1996)***

6. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte:

Attività	Detassazione %
- Falegnameria	50
- Autocarrozzeria	30
- Autofficine per riparazione veicoli	30
- Autofficine per elettrauto	30
- Gommisti	30
- Infissi in alluminio e ferro	20
- Pasticcerie e gelaterie di produzione	20
- Laboratori medici	10
- Laboratori di odontotecnica e di protesi in genere	10
- Farmacie	10

A qualsiasi altra attività non prevista nel suddetto elenco viene accordata, a richiesta di parte, una detassazione della superficie pari al 20% (**periodo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 27/8/2012**).

ART. 45 - SOGGETTI PASSIVI (comma 1, art. 63 del D.Lgs. n. 507/93)

1. La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo, occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 43, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

ART. 46 - CONDOMINIO - MULTIPROPRIETA' - CENTRI COMMERCIALI (commi 2, 3 e 4, art. 63 del D.Lgs. n. 507/93)

1. Le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 43, sono escluse dalla tassazione. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. (**comma così sostituito con deliberazione del C.C. n. 10 del 23/2/1996**)

2. *(Comma abrogato con deliberazione del C.C. n. 10 del 23/2/1996)*

3. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte in uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

4. E' fatto obbligo al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato. *Comma così sostituito con deliberazione del C.C. n. 10 del 23/2/1996).*

ART. 47 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE (art. 64 del D.Lgs. n. 507/93)

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministratore di cui all'art. 46, comma 3.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 48 - LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi.

2. Si considerano aree tassabili:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

ART. 49 - DEDUZIONI (commi 1 e 2, art. 66 del D.Lgs. n. 507/93)

1. Sono computate in ragione del 50 % le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma 2.

2. *(comma abrogato con deliberazione del C.C. n. 10 del 23/2/1996).*

ART. 50 - COMMISURAZIONE DELLE TARIFFE (art. 65 del D.Lgs. n. 507/93)

1. La tassa può essere commisurata o in base alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibili dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento, oppure in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani ed al costo dello smaltimento. *(comma così sostituito dalla deliberazione del C.C. n. 10 del 23/2/1996)*

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

ART. 51 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO (commi 3, 4, 5 e 6, art. 66 del D.Lgs. n. 507/93)

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, nelle misure sottoelencate:

Descrizione	Riduzione %
a) Abitazioni, con unico occupante, insistenti su una superficie tassabile non inferiore a 35 mq.	30
b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune	30

- | | |
|--|----|
| c) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio della attività | 30 |
| d) Utente che, versando nelle circostanze di cui al punto b), risieda o abbia la dimora, per piu' di 6 mesi all'anno, in localita' fuori dal territorio nazionale | 30 |
| e) Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale | 30 |

2. Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma 1 sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste, per l'omessa denuncia di variazione, dall'art. 67 del presente Regolamento.

ART. 52 - CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. n. 507/93, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79, comma 2 dello stesso decreto legislativo, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente Regolamento e successive integrazioni:

1^ categoria: Abitazioni;

2^ categoria: Attività commerciali, artigianali, professionali, ecc.;

3^ categoria: Cantine, depositi, garages;

4^ categoria: Edifici pubblici.

ART. 53 - TARIFFE (art. 69 del D.Lgs. n. 507/93)

1. Le tariffe vengono deliberate entro il 31 ottobre in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:

- a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
- b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
- c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

3. La deliberazione delle tariffe, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di 6 mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ART. 54 - ESENZIONI (comma 1, art. 67 del D.Lgs. n. 507/93)

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree sottoelencate:

- a) Gli stabili e relative aree adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
- b) I locali e relative aree destinati a caserme;
- c) I locali e le aree utilizzati da associazioni di volontariato non aventi fini di lucro (G.E.R., donatori di sangue e di organi, ecc.);
- d) I locali e le aree condotti da istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad 1/4 della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione.
- e) I fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole e utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione. **(lettera aggiunta con deliberazione del C.C. n. 139 del 23/12/1996)**

2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 60 con annotata la richiesta di esenzione.

3. L'esenzione dovrà, comunque, essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale. La stessa deliberazione dovrà prevedere: l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata e che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

ART. 55 - RIDUZIONE DELLA TASSA PER INTERRUZIONE TEMPORANEA E PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO (commi 4 e 6 art. 59 del D.Lgs. n. 507/93)

1. Qualora si verificchi, all'interno della zona gravata di privativa, di cui al comma 1 dell'art. 42 del presente regolamento, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme del presente regolamento relative allo svolgimento del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza, ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio, ad una decurtazione del 60 % della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi (vale la data di ricevimento) della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio Nettezza Urbana che rilascia ricevuta sull'originale. Il responsabile del servizio di Nettezza Urbana comunica all'Ufficio Tributi, entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

2. Ai fini del precedente comma 1, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

3. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

4. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'Autorità Sanitaria competente dichiara l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'Autorità Sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno.

5. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 4 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60 per cento di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 56 - COPERTURA DELLE ESENZIONI (comma 3, art. 67 del D.Lgs. n. 507/93)

1. Le esenzioni di cui all'art. 54 del presente regolamento sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 57 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO (art. 77 del D.Lgs. n. 507/93)

1. E' istituita, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono, per una durata non superiore a 183 giorni di un anno solare, locali o aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. **(comma sostituito con deliberazione del C.C. n. 10 del 23/2/1996)**

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria o contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50 %. La tassa complessivamente dovuta è arrotondata a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi dell'art. 52 del presente regolamento, è utilizzata, per il conteggio di cui al precedente comma 2, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93 o mediante versamento diretto, senza la compilazione del suddetto modulo, nel caso di occupazioni che non richiedono autorizzazione.

5. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitariamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs. n. 507/93, relative alla tassa annuale.

7. Trovano applicazione le agevolazioni ed esenzioni previste dal presente regolamento.

ART. 58 - LOTTA ALL'EVASIONE

a) Per assicurare una efficace lotta all'evasione, gli uffici comunali devono organizzare i servizi come segue:

a) Ufficio Tributi

1 - Cura l'aspetto gestionale della tassa sui rifiuti solidi urbani interni di cui al presente Titolo e seguenti;

2 - Deve assicurare la conservazione delle denunce di cui all'art. 60 del presente regolamento e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella contribuente";

3 - La "cartella contribuente", di cui al precedente punto 2, dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppate per vie, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le cartelle per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;

4 - Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

b) Ufficio Tecnico

1 - Dovrà assicurare all'Ufficio Tributi ogni possibile collaborazione.

c) Ufficio Polizia Urbana

1 - In caso di gestione diretta del servizio di nettezza urbana, dovrà curare l'aspetto organizzativo del servizio stesso dando attuazione alle norme contenute nel presente regolamento;

2 - Dovrà vigilare sull'osservanza, da parte degli interessati, delle norme regolamentari e legislative riguardanti il servizio di nettezza urbana;

3 - Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera b).

d) Ufficio Polizia Amministrativa-Licenze e Autorizzazioni

1 - Dovrà comunicare all'Ufficio Tributi ogni rilascio o cessazione di licenze e autorizzazioni commerciali.

e) **Ufficio Anagrafe**

1 - Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2. Tutti gli Uffici Comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

ART. 59 - GETTITO DEL TRIBUTO (comma 1, art. 61 del D.Lgs. n. 507/93)

1. La tariffa della tassa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

1-bis. Ai fini della determinazione del costo di esercizio per gli anni 201 e 2002, viene considerato l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22. Per gli anni successivi, dal costo complessivo di esercizio viene dedotto un importo pari al 5 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani. **(comma aggiunto con deliberazione del C.C. n. 10 del 23/2/1996, come sostituito dalla deliberazione del Commissario Prefettizio n. 47 del 29/3/2001 e modificato dalla deliberazione del C.C. n. 6 del 31/3/2003)**

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, riferito al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nè può essere inferiore al 50 % del costo medesimo (70 % per i Comuni in condizione di squilibrio di cui all'art. 4, comma 2, lett. b del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 100 % per gli enti che hanno dichiarato il dissesto, sino a 10 anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario). Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documenti ufficiali e non si considerano: addizionali, interessi e penalità.

ART. 60 - DENUNCE (art. 70 del D.Lgs. n. 507/93)

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione, relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o, comunque, influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione:

- a) del codice fiscale;
- b) degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza; loro rappresentanti
- c) della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione;
- d) della superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
- e) della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. L'Ufficio Tributi rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. Non sono validi agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal Regolamento approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'Ufficio Anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

ART. 61 - ACCERTAMENTO (art. 71 del D.Lgs. n. 507/93)

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente, per la parte di cui all'art. 47, comma 2 del presente regolamento, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

2. In caso di omessa denuncia, l'Ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 66 del presente regolamento e devono contenere: gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e delle loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

4. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

5. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART. 62 - RISCOSSIONE (art. 72 del D. Lgs. n. 507/93)

1. Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D. Lgs. n. 507/93 (3).

ART. 63 - CONTROLLO DEI DATI (comma 1, art. 73 del D. Lgs. n. 507/93)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui al comma 5 dell'art. 61 del presente regolamento, l'Ufficio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere ai questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti, può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

ART. 64 - ACCESSO AGLI IMMOBILI (comma 2, art. 73 del D. Lgs. n. 507/93)

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al precedente art. 63, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o dipendenti dell'Ufficio Tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi del comma 5 dell'art. 61 del presente regolamento, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

ART. 65 - ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE (comma 3, art. 73 del D. Lgs. n. 507/93)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile (4).

ART. 66 - FUNZIONARIO RESPONSABILE (art. 74 del D. Lgs. n. 507/93)

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone rimborsi.

2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

ART. 67 - RIMBORSI (art. 75 del D. Lgs. n. 507/93)

1. Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (5).

TITOLO VI

CONTENZIOSO - SANZIONI

ART. 68 - CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) Alla Direzione Regionale per le Entrate della Puglia - Sezione di Lecce sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
- b) Alla Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

ART. 69 - SANZIONI (art. 76 del D. Lgs. n. 507/93)

1. Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 % dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 e al 20 % dei tributi complessivamente dovuti, qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto la tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 % della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario o per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui al comma 4 dell'art. 46 del presente regolamento si applica la pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000 da determinare in base alla gravità della violazione.

4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o di maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 % semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna alla Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

6. Le sanzioni di cui al comma 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell' art. 67 del presente regolamento.

7. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10 settembre 1993, n. 915 si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 24 a 28 del detto decreto (6).

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 70 - NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 71 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 72 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (CO.RE.CO.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento in esame da parte del CO.RE.CO. con la contemporanea pubblicazione all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

ART. 73 - NORME TRANSITORIE (art. 17 del D.L. 7/9/1995, n. 373)

1. Le disposizioni modificative, apportate al presente regolamento sono immediatamente applicabili ad eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 43, comma 3 e 62 (per la parte riguardante i commi 4, 5 e 6 dell'art. 72 del D. Lgs. n. 507/93) che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995 e degli artt. 46 e 49 che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1997.

2. Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base a prvigenti criteri di commisurazione ed il potere di riequilibrio tariffario è esteso fino al 31 ottobre 1996.

3. Le riduzioni e le esenzioni previste dagli artt. 51 e 54 hanno decorrenza dal 1 gennaio 1996.

4. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazione, di cui all'art. 60, sono presentate per gli anni 1994, 1995 e 1996, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994, il 20 gennaio 1995 e il 20 gennaio 1996, senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio di locali ed aree assoggettabili a tassa, nonchè delle parti comuni di condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonchè l'elenco di cui al comma 4 dell'art. 46 sono presentati entro il 30 settembre 1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997.

5. Per l'anno 1995 le dichiarazioni o, in mancanza, le denunce relative alle superfici di cui al comma 5 dell'art. 44, sono presentate entro il 15 ottobre 1995.

ART. 74 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le leggi nazionali, regionali e gli altri regolamenti comunali.

ART. 75 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune , a norma di legge.

NOTE

(1) Nota all'art. 3, comma 1, lett. B), punto b.1

COMITATO INTERMINISTERIALE di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti
 (Deliberazione 27 luglio 1984 - G.U. 13 settembre 1984, n. 253, S.O.)

1.1.1 - I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2, (discariche di prima categoria) se rispettano le seguenti condizioni:

- a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbano, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
 - Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane; cassette pallets;
 - Accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - Paglia e prodotti di paglia;
 - Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria trucioli e segatura;
 - Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
 - Ritaglie e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica stracci e juta;
 - Feltri e tessuti non tessuti;
 - Pelle e simil-pelle;
 - Gomma e caucciù (plvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni;
 - Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82;
 - Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;

- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco o di gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole o lastre fotografiche o radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè scarti dell'industria molitoria della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pule, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

(2) Nota all'art. 55, comma 1, lett. b), punto b.2

D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, convertito con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45.

Art. 1 - omissis

2 - ter. I rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della medesima legge, sono considerati rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.

2 - quater. Il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con il Ministro della Sanità, individua le frazioni di rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani nonché le eventuali ulteriori categorie che abbisognano di particolari sistemi di smaltimento.

Ministero dell'Ambiente - Decreto 25 maggio 1989 (G.U. 14 giugno 1989, n. 137).

Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

Allegato 1

Elenco dei rifiuti provenienti da strutture sanitarie assimilabili ai rifiuti urbani.

1. Rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti.

2. Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive.

3. Rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del decreto-leege n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura.

4. Campioni di urine, feci e sangue previa disinfezione;

5. Tutti i rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti urbani ai sensi dei precedenti punti 2 e 3, ma compresi nelle tipologie previste dal presente decreto, purchè sottoposti a trattamento di sterilizzazione.

(3) Nota all'art. 62

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 72 - Riscossione.

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendente di Finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

6. Si applica l'articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

(4) Nota all'art. 65

L'art. 2729 del codice civile stabilisce:

Art. 2729 - presunzioni semplici.

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice (116 c.p.c.) il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

(5) Nota all'art. 67

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 75 - Rimborsi.

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

(6) Nota all'art. 69, comma 7

Le sanzioni previste per le violazioni di legge ed altre norme sullo smaltimento dei rifiuti sono le seguenti:

Descrizione della violazione	Sanzione	Oblazione	Autorita' competente	Norme applicate
Gettito dei rifiuti e temporaneo deposito di essi nei terreni privati	da L. 10.000 a L. 400.000	L. 20.000	Provincia	Legge 20 marzo 1941, n. 366-art. 17 e 46
Abbandono scarico o deposito incontrollato in aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico:				D.P.R. 10 settembre 1982, n.915 artt. 9 e 24
a) rifiuti urbani	da L. 20.000 a L. 1.000.000	L. 40.000	Provincia	
b) rifiuti speciali	da L. 100.000 a L. 2.000.000	L. 200.000	Provincia	
c) rifiuti tossici e nocivi	arresto fino a 6 mesi o ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000	non ammessa	Pretore	
Scarico di rifiuti di qualsiasi genere in acque pubbliche e private				D.P.R. 10 settembre 1992, n.915 artt. 9 e 24
a) rifiuti urbani	da L. 20.000 a L. 1.000.000	L. 40.000	Provincia	
b) rifiuti speciali	da L. 100.000 a L. 2.000.000	L. 200.000	Provincia	

c) rifiuti tossici e nocivi	arresto fi				
.....	no a 6 me-			Pretore	
.....	si o ammen	non			
.....	da da L.	ammessa			
.....	200.000				
.....	a L.				
.....	5.000.000				

Effettuazione di fasi di	arresto da				D.P.R. 10
smaltimento di rifiuti tos-	6 mesi fi-				settembre
sici e nocivi senza le au-	no a 1 an-				1982, n.915
torizzazioni previste	no ed am-				artt. 16 e
	menda	non		Pretore	26
	da L.				
	2.000.000	ammessa			
	a L.				
	5.000.000				

Mancata ottemperanza dello	da L.	L.			D.P.R. 10
obbligo di fornire informa-	50.000	100.000		Provincia	settembre
zioni richieste dall'auto-	a L.				1982, n.915
rita' competente	500.000				art. 28

a) Smaltimento di rifiuti	arresto da				D.P.R. 10
urbani e speciali prodotti	3 mesi fi-				settembre
da terzi da parte di titola	no ad 1 an				1982, n.915
ri, di enti e imprese senza	no ed am-				art. 25
l'autorizzazione	menda	non		Pretore	
	da L.				
b) Installazione o gestione	1.000.000	ammessa			
impianto di innocuizzazione	a L.				
e di eliminazione di rifiu-	5.000.000				
ti speciali da parte di en-					
ti e imprese senza l'auto-					
rizzazione					

Realizzazione o gestione di	arresto fi				D.P.R. 10
discarica non autorizzata	no a 6 me-				settembre
di rifiuti urbani e/o spe-	si ed am-				1982, n.915
ciali da parte di chiunque	menda	non		Pretore	art. 25
	da L.				
	100.000	ammessa			
	a L.				
	5.000.000				

Realizzazione o gestione di	arresto fi				D.P.R. 10
discarica non autorizzata	no a 1 me-				settembre
di rifiuti urbani e/o spe-	se ed am-				1982, n.915
ciali da parte di impresa	menda	non		Pretore	art. 25
che effettua lo smaltimento	da L.				
per conto proprio	200.000	ammessa			
	a L.				
	5.000.000				

Immissione di oli usati	arresto fi				D.P.R. 23
nelle acque interne super-	no a 1 an-	non			agosto 1982
ficiali, nelle acque sotter	no o ammen			Pretore	n. 691-artt
ranee, nelle acque costiere	da fino a	ammessa			2 e 10
nelle canalizzazioni, nel	L.				
suolo e nel sottosuolo	5.000.000				

Mancato conferimento degli	da L.	L.			D.P.R. 23
oli usati al Consorzio Ob-	1.000.000	1.666.667		Provincia	agosto 1982
bligatorio tramite le ditte	a L.				n. 691-artt
da esso autorizzate	5.000.000				4 e 10

Mancata tenuta da parte dei	da L.	L.			D.P.R. 23
soggetti indicati nel D.P.R	1.000.000	1.666.667		Provincia	agosto 1982
n. 691, del registro di ca-	a L.				n. 691-artt
rico e scarico degli oli u-	5.000.000				8 e 10
sati					

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con atto n. _____;
- 2) E' stato pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____;
- 3) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del _____ n. _____;
- 4) E' stato ripubblicato all'albo pretorio comunale, unitamente alla decisione del Co.Re.Co. prima richiamata, dal _____ al _____, per 15 giorni consecutivi, con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 5) E' entrato in vigore il _____;
- 6) E' stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al disposto dell'art. 68, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con lettera n. _____ in data _____.

Data _____

Il Segretario Comunale
